Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

555-DOC/C/STRAN/SMAS/43-08 Roma, 3 gennaio 2008

OGGETTO: decreto-legge n. 249 in data 29 dicembre 2007, recante "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza".

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

e, per conoscenza

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Il decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181, che ha modificato il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nella parte in cui è disciplinato l'allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari dall'Italia, non è stato convertito in legge.

A decorrere dal **1 gennaio 2008**, pertanto, tutti i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di pubblica sicurezza (articolo 20, comma 7-bis) e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (articolo 20, commi 7-bis e 7-ter) non sono più efficaci; tale effetto si estende anche alle prescrizioni connesse ai suddetti provvedimenti (divieto di reingresso e invito a lasciare il territorio nazionale).

Rimangono in vigore, invece, i provvedimenti emessi in data antecedente al **2 novembre 2007** ai sensi dell'articolo 21, per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Nella Gazzetta Ufficiale **n. 1 del 2 gennaio 2008** è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto finalizzato, in primo luogo, a perfezionare e completare la disciplina dell'espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo nonché, l'allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di qualsiasi cittadinanza, oltre che per lo stesso motivo anche per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Si illustrano, di seguito, le novità di maggior rilievo introdotte dal decreto-legge n. 249 che, tra l'altro, ha trasferito la competenza generale sulla convalida del trattenimento in un C.P.T.A. e dell'accompagnamento in frontiera, nonché la decisione sul ricorso avverso il provvedimento di

rimpatrio al **tribunale ordinario in composizione monocratica**; resta ferma, invece, la competenza del T.A.R. Lazio per i gravami in tema di terrorismo sui provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno.

In quest'ultima materia la nuova norma ha ampliato l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; l'ambito applicativo della stessa, infatti, non è più limitato allo straniero, ma si estende anche al comunitario, che può essere rimpatriato qualora la sua permanenza sul territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio della proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato; l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione della misura.

In tale ipotesi, tuttavia, il provvedimento con cui si esegue l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del comunitario deve essere preventivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Per tale controllo, affidato al tribunale ordinario in composizione monocratica, si osservano le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; è consentito, pertanto, il trattenimento del destinatario del provvedimento in un C.P.T.A.. La citata attività di convalida è necessaria anche nel caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo).

Qualora sia pendente un procedimento penale, occorre chiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques, del richiamato decreto legislativo; se il destinatario del provvedimento di allontanamento o di espulsione propone ricorso, non è più opponibile il segreto di Stato e il relativo procedimento non rimane sospeso. L'esecuzione del provvedimento, in ogni caso, non è impedita dalla presentazione di tale ricorso né dall'istanza di sospensione della sua esecutorietà.

Per i provvedimenti di allontanamento non motivati da ragioni di terrorismo, trovano applicazione, nell'originaria formulazione, l'articolo 20, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che consente al Ministro dell'interno l'adozione del provvedimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (comma 1), per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (comma 4) o per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato (comma 5), nonché l'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

La nuova formulazione dell'articolo 4, recante "**Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza**" dispone che per l'adozione del provvedimento occorrono comportamenti che costituiscano una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica; tale misura assume carattere di urgenza in quanto la presenza in Italia del destinatario è ritenuta incompatibile con la civile e sicura convivenza. Per tale ragione il provvedimento è immediatamente esecutivo e prevede il divieto di reingresso per non più di cinque anni; la

violazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con un nuovo allontanamento ad esecuzione immediata.

Il provvedimento qualora impugnato dinanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica, deve essere eseguito anche in presenza di un'istanza di sospensione dell'esecutorietà.

Per la sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza è richiesta, tuttavia, una proporzione tra la condotta censurata e la misura adottata, che non può essere motivata da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato; gli stessi devono rappresentare una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza, tenendo presente che più condanne penali, da sole, non giustificano automaticamente l'adozione del provvedimento.

Nel delineare il quadro complessivo della condotta e della personalità di chi deve essere allontanato si può tenere conto, inoltre, di eventuali condanne per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. Le condanne di cui sopra, pronunciate da un giudice italiano o straniero, possono essere prese in considerazione anche se emesse a seguito di patteggiamento.

La griglia dei presupposti su cui poter fondare il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi del richiamato articolo 4, risulta ampliata; infatti, si può tenere conto anche:
- di condanne per delitti, anche tentati, contro la vita o l'incolumità delle persone;
- di condanne inerenti gli stessi reati per i quali vige l'obbligo di consegna in base al mandato di arresto europeo;
- dell'appartenenza alla categoria delle persone socialmente pericolose;
- dell'esistenza di misure di prevenzione o di allontanamento emesse da un'autorità straniera.

Il provvedimento è adottato dal Prefetto territorialmente competente secondo la residenza o la dimora del destinatario; se questi, invece, ha soggiornato in Italia nei dieci anni precedenti o è minorenne, l'allontanamento è disposto dal Ministro dell'interno.

Per quanto concerne le **modalità di comunicazione** dei provvedimenti adottati sia per motivi di prevenzione del terrorismo che per motivi imperativi di pubblica sicurezza, va evidenziato che se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

******

I provvedimenti di allontanamento adottati in applicazione del decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181, sono stati inseriti nel Sistema di indagine (SDI) e in banca dati Schengen (SIS) ai sensi dell'articolo 99 dell'Accordo di Schengen; è verosimile che i destinatari degli stessi, appresa la notizia della loro sopravvenuta inefficacia conseguente alla mancata conversione in legge di tale decreto, ritornino in Italia, non essendo più operante il divieto di reingresso disposto.

Tali persone, qualora incorrano in un controllo di polizia alla frontiera o direttamente sul territorio, pur risultando positive all'interrogazione in SDI, non potranno essere né respinte né allontanate sulla base di quello stesso provvedimento; sono state già avviate, al riguardo, le procedure per l'aggiornamento del CED interforze.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a chi è stato già allontanato per motivi imperativi di pubblica sicurezza (ex articolo 20, commi 7-bis e 7-ter, introdotti dal decreto-legge n. 181), in considerazione dell'elevato profilo di pericolosità sociale; nei confronti dello stesso dovrà essere adottato un nuovo provvedimento, in presenza dei relativi presupposti, tenendo conto dell'attualità della pericolosità, da accertare tramite un supplemento d'istruttoria.

Per ottimizzare il controllo di tali persone, sono stati avviati contatti con le autorità di polizia degli altri Paesi dell'U.E, affinché siano costantemente monitorati e segnalati i loro spostamenti.

Nell'ipotesi, pertanto, in cui sia rintracciato il destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, emesso ai sensi dei sopracitati commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 e già notificato all'interessato, si dovrà:

- condurlo presso gli Uffici della Questura competente per territorio;
- acquisire, dalla Questura che a suo tempo lo ha notificato o eseguito, copia del provvedimento nonché aggiornati elementi informativi sulla condotta e sulla pericolosità del destinatario, eventualmente acquisiti nel corso del supplemento di istruttoria richiesto dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con nota n. 400/B/2007/1000/1^Div. del 29 dicembre 2007;
- verificare la possibilità di proporre, al Prefetto del luogo, l'adozione di un nuovo provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.249, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite;
- notificare l'atto all'interessato, in modo che tra tale momento e quello del suo rintraccio sul territorio sia decorso un ragionevole lasso di tempo e, comunque, conforme alla vigente normativa. Dopo che è stata fissata l'udienza per la convalida dell'accompagnamento, o in pendenza di un procedimento penale, si potrà disporre la misura del trattenimento.

L'obiettivo da raggiungere è quello di allontanare dall'Italia persone la cui permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza; le SS.LL., pertanto, avranno cura di definire direttamente, in ambito provinciale, le opportune intese operative finalizzate al conseguimento di tale scopo.

I Signori Questori, inoltre, manterranno i necessari contatti con i Prefetti competenti.

Di ogni provvedimento adottato e notificato dovrà essere data tempestiva comunicazione al Centro Situazioni della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (fax 06/4880293) e alla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere – Servizio immigrazione - (fax 06/46530927), utilizzando i moduli "A" e "B" allegati.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti sempre alla Direzione Centrale sopraindicata, alle utenze telefoniche: 06/46530898 - 30909 - 30932.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

MODULO A

PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DI CITTADINI COMUNITARI O DI LORO FAMILIARI

QUESTURA DI_____

(TEL_____FAX_____)

GENERALITA' DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO

(Cognome)_____(Nome)_____

Nato/a il_____a_____(nazionalità)_____

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO ADOTTATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6/2/2007 N.30

o Art.21 notificato il _____

MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICURREZZA

Immediatamente eseguito previa convalida del Tribunale in composizione monocratica

Trattenuto presso il C.P.T.A. di_____ ☐ ex Art.13 comma 5bis
☐ ex Art.13 comma 3

Non eseguito per_____

RINTRACCIO DI CITTADINO COMUNITARIO O SUO FAMILIARE CHE VIOLA IL DIVIETO DI REINGRESSO

Immediatamente eseguito previa convalida del Tribunale in composizione monocratica

Trattenuto presso il C.P.T.A. di_____ ☐ ex Art.13 comma 5bis
☐ ex Art.13 comma 3

Non eseguito per_____

_____

MODULO B

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DI CITTADINI COMUNITARI O DI LORO FAMILIARI

QUESTURA DI_____

(TEL_____FAX_____)

GENERALITA' DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO

(Cognome)_____(Nome)_____

Nato/a il_____a_____(nazionalità)_____

ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO PER MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

- o Eseguito il_____ dopo trattenimento nel C.P.T.A. (già accompagnato dalla Questura di_____)

  Vettore ☐ aereo

  ☐ altro

- o Non eseguito dopo trattenimento nel C.P.T.A. per_____

  (già accompagnato presso il C.P.T.A. dalla Questura di _____)

ESECUZIONE DI NUOVO PROVVEDIMENTO ADOTTATO A SEGUITO DI RINTRACCIO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REINGRESSO

- o Eseguito il_____ dopo trattenimento nel C.P.T.A. (già accompagnato dalla Questura di_____)

  Vettore ☐ aereo

  ☐ altro

- o Non eseguito dopo trattenimento nel C.P.T.A. per_____

  (già accompagnato presso il C.P.T.A. dalla Questura di _____)